

Bruxelles, 17.4.2015
COM(2015) 167 final

ANNEX 1

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e
certificazioni) dell'accordo SEE
(Nuovi prodotti alimentari)**

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari¹.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- (3) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (4) L'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati⁴ modifica il regolamento (CE) n. 258/97 e deve essere integrato nell'accordo.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 97 (Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

¹ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

² GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17.

³ GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1.

⁴ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

“98. **31997 R 0258**: Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1), modificato da:

- **32003 R 1829**: Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1),
- **32008 R 1332**: Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l'articolo 7 è adattato nel modo seguente:

“Allorché la Commissione adotta decisioni di autorizzazione, gli Stati EFTA adottano decisioni corrispondenti simultaneamente e entro 30 giorni dalla decisione comunitaria. Il Comitato misto SEE viene informato e pubblica periodicamente elenchi di tali decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale.

In caso di disaccordo tra le Parti contraenti in merito all'applicazione di tali disposizioni si applica, *mutatis mutandis*, la parte VII dell'accordo.”

99. **32001 R 1852**: Regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione, del 20 settembre 2001, che stabilisce precise norme per rendere talune informazioni accessibili al pubblico e per la tutela delle informazioni presentate in virtù del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 21.9.2001, pag. 17).”

2. Sotto il titolo “*ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO*”, dopo il punto 16 (Raccomandazione 2013/647/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

“17. **31997 H 0618**: Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 16.9.1997, pag. 1).”

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 258/97, (CE) n. 1852/2001 e (CE) n. 1829/2003 e della raccomandazione 97/618/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]